



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

## **Ai Signori Presidenti**

Collegi dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati

## **Al Signor Presidente EPPI**

## **Ai Signori Consiglieri Nazionali**

LORO SEDI

Roma, 22 novembre 2006

**Ns. Prot. 10276/BC/fp**

**Oggetto:** Legittimità delle tariffe prescritte dall'art. 17, comma 12 ter, Legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 7, comma 1, Legge 1 agosto 2002, n. 166.

La Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 352 del 30 ottobre 2006, ha riconosciuto legittimi i corrispettivi minimi inderogabili relativi al D. M. 4 aprile 2001, il cui riferimento è stabilito all'art. 17, comma 12 ter, L. n. 109/1994, comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. i), Legge 1 agosto 2002, n. 166.

La Consulta ha affermato che per le opere pubbliche non è applicabile la disciplina tariffaria prevista per le prestazioni professionali di contenuto progettuale, dal momento che *“è illogico parificare la remunerazione degli incarichi professionali in materia di lavori pubblici e la remunerazione degli incarichi professionali nel settore privato, parificazione che l'art. 17 (comma 12 ter, L. n. 109/1994) voleva appunto evitare”*.

In pratica, il Giudice delle Leggi motiva la sperequazione tariffaria per attività professionali di progettazione, sulla considerazione che la L. n. 109/1994 richiede almeno tre fasi di approfondimento delle elaborazioni progettuali (art. 16 L. n. 109/94), che li rende *“notoriamente più onerosi”*.

Inoltre, la decisione ricorda che la L. n. 166/2002 manifesta chiaramente il duplice intento del legislatore sia di recepire i contenuti del D. M. 4 aprile 2001, sia di delimitare il proprio intervento in via provvisoria fino all'emanazione di un nuovo Decreto, tenuto conto in ogni caso che *“il legislatore è sempre libero di disciplinare con propri atti settori rispetto ai quali, in considerazione della riserva di legge stabilita dall'art. 97 Cost., ritiene sulla base di un proprio apprezzamento discrezionale, che vi sia un'insufficiente copertura legale”*.

A tal fine, è necessario evidenziare che l'attività di progettazione, indipendentemente dal numero di fasi di cui si compone, è un'attività intellettuale *“riservata”* sottesa al conseguimento di un obiettivo



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

unitario, quale la garanzia e la tutela della sicurezza generale e della incolumità pubblica, sia che si tratti del settore pubblico che del settore privato.

Pertanto, la Decisione in argomento ha dimostrato che all'abrogazione delle norme recanti l'obbligatorietà dei minimi tariffari per le prestazioni professionali resiste un corpo normativo autonomo, sufficientemente robusto costituito dal D.M. 4 aprile 2001, la cui cogenza è determinata dal richiamo espresso che ne fa l'art. 17, comma 12 ter, della Legge. n. 109/1994.

Invero, la Corte, dichiarando legittima la norma contenuta nella L. n. 166/2002, induce a ritenere nulle le pattuizioni di corrispettivi inferiori ai compensi minimi tariffari risultanti da una corretta applicazione delle norme sulla tariffa professionale. Secondo i giudici del palazzo della Consulta, l'eliminazione dei minimi delle tariffe fisse opera solo dall'entrata in vigore del Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006 (divenuto legge 248 il mese successivo), e quindi non interferisce con l'aumento delle tariffe che risale al 2001 ed è tuttora vigente.

In tale prospettiva, assumono rilievo tutti i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, D.L. 223/2006, che, il 4 luglio 2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari prevedenti l'obbligatorietà delle tariffe professionali fisse o minime, con effetto *“dalla data di entrata in vigore del decreto legge”*.

Atteso che l'abrogazione delle norme sull'obbligatorietà delle tariffe minime o fisse non ha efficacia retroattiva (secondo il principio *“tempus regit actum”*, ricorda la Corte Costituzionale), per tutti i contratti stipulati prima di tale data dovrebbero ritenersi nulle le clausole recanti compensi professionali inferiori ai minimi di cui al D.M. 4 aprile 2001. Ciò comporterebbe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c., la possibilità di sostituire tali clausole contrattuali con gli esatti compensi tariffari.

Ciò crea ragionevoli perplessità circa il portato normativo generale della Legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, denominato *“Decreto Bersani”*, il quale ha abrogato *“le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ... (omissis)”*, facendo salve, quindi, le disposizioni di cui alla Legge 1 agosto 2002, n. 166.

Pertanto, da quanto sin qui esposto, si evince che il legislatore nazionale è sempre libero di disciplinare settori in cui ritiene discrezionalmente vi sia un'insufficiente copertura legale, adeguando il



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

sistema normativo nazionale al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi.

D'altra parte, lo stesso Parlamento Europeo sostiene che l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ed il divieto di contrattare compensi legati al risultato raggiunto "potrebbero essere di ostacolo alla qualità del servizio per i cittadini e alla concorrenza". Invita, quindi, gli Stati membri a superare questi vincoli "con misure meno restrittive e più adeguate al rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità", attivando meccanismi di consultazione con tutte le parti interessate. (Procedura A6-0272/2006 Parlamento UE).

Si ricorda che nel settore dei lavori pubblici, il Legislatore ha osservato i principi comunitari testè ricordati, tenuto conto che con il "Collegato infrastrutture" ha definito una fascia di compenso, compresa tra i corrispettivi determinati dal D.M. 4 aprile 2001 ed uno sconto massimo praticabile del 20 %, entro la quale i professionisti possono determinare le proprie offerte. In tal senso, la previsione normativa non è intaccata dalla novella, di cui alla Legge n. 248/2006, che determina l'abrogazione delle disposizioni che prevedono "l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime", ma non anche di quelle che pongono un limite allo sconto praticabile dai professionisti rispetto alle suddette tariffe.

Quindi, alla luce del principio comunitario testè rappresentato, lo strumento della decretazione d'urgenza, utilizzato dal Governo con la pubblicazione del Decreto Legge 223/2006, non poteva garantire il necessario coordinamento con le parti interessate all'intervento legislativo auspicato in sede comunitaria.

Per quanto riguarda la categoria professionale dei Periti Industriali si ribadisce che nessuna norma prescrive al Perito Industriale una tariffa minima obbligatoria ed inderogabile.

Per ciò stesso, il Perito Industriale determinerà il compenso con la committenza attraverso un accordo negoziale in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c., dal momento che la tariffa professionale (L. n. 146/1957) continua a costituire un valido criterio di riferimento per la determinazione dei compensi.

A tal fine, vale la pena ricordare che il "Decreto Bersani" non ha messo in discussione la vigenza delle tariffe professionali, né tantomeno ha delegittimato la stessa *ratio iuris* delle tariffe, che resta il criterio di riferimento ai fini della determinazione del compenso professionale, corrispondente "all'importanza dell'opera ed al decoro della professione" (art. 2233, comma 1 e 2, c.c.).



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Si ribadisce, pertanto, quanto già ampiamente argomentato nella nostra precedente circolare prot. n. 8447 del 20 settembre 2006.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Michele Merloni)

IL PRESIDENTE

(Berardino Cantalini)

**Allegati:** Ordinanza n. 352 del 30 ottobre 2006 della suprema Corte Costituzionale o

Delibera del 23 novembre 2006 del C.N.P.I..